

# **Corso di Formazione per Aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie 2018/2019**

 **La procedura amministrativa per l'irrogazione delle sanzioni**

 **Procedure di segnalazione e verbalizzazione**

 **Modulistica**

## **LE FONTI**

**Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie e di quelle**

**dalla**

**Legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni  
ed integrazioni**

**Capo I - Le sanzioni amministrative (Artt. 1-42)**

## **LE MISURE REPRESSIVE NON SANZIONATORIE**

**I provvedimenti ripristinatori dell'interesse pubblico violato o che, comunque, applichino misure repressive non sanzionatorie come la revoca o la sospensione di autorizzazioni, licenze, permessi o nulla osta, comunque denominati, o di qualsiasi atto che li sostituisca legalmente, la cessazione o la sospensione di attività o di chiusura di esercizi o di locali, sono emanati, in conformità alle norme attributive del relativo potere, nell'osservanza della**

**Legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni.**

## **ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE E SANZIONE PECUNIARIA**

**Le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di norme di regolamenti consistono nel pagamento di una somma di danaro. Nel caso in cui le norme regolamentari costituiscano attuazione di disposizioni di legge, l'entità della sanzione pecuniaria è determinata in base a queste ultime.**

**All'accertamento delle violazioni che comportano una sanzione amministrativa pecuniaria si procede secondo quanto dispone l'articolo 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni.**

## ART. 13 - ATTI DI ACCERTAMENTO

- 1. Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.**
- 2. Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla P.G.**
- 3. È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.**
- 4. All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di P.G., i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del Codice di procedura penale all'art. 333/1° ed all'art. 334/1°-2°.**
- 5. E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.**

## ACCERTAMENTO

**L'accertamento delle violazioni punite con una sanzione amministrativa si estrinseca in un autonomo procedimento. Tale procedimento inizia con la constatazione dei fatti che possano costituire infrazione amministrativa, e termina nel momento in cui l'agente abbia piena cognizione degli elementi costitutivi dell'illecito, a seguito degli accertamenti e delle valutazioni che si rendessero necessari. Tale momento non coincide necessariamente con l'epoca della commissione del fatto illecito.**

**Dell'avvenuto accertamento dell'illecito è redatto PROCESSO VERBALE, sottoscritto dall'agente accertatore, contenente la sommaria descrizione del fatto accertato, le indicazioni di tempo e di luogo nei quali la violazione è avvenuta, gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore e, ove del caso, del responsabile per il fatto dell'incapace o del minore e dell'obbligato in solido, nonché le norme violate e l'entità della sanzione.**

**Il processo verbale deve fornire, inoltre, al trasgressore ragguagli circa le modalità ed il termine per addivenire, quando sia consentito, al pagamento in misura ridotta della sanzione, precisa l'ammontare della somma da pagare e fa menzione del termine e dell'autorità competente a decidere sugli eventuali scritti difensivi nonché della facoltà di chiedere l'audizione personale. Riporta, infine, le eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chieda l'inserzione. La facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta permane anche in caso di mancato avviso e di mancata indicazione delle modalità del versamento, salvo il differimento del termine entro il quale effettuarlo fino alla emanazione della ordinanza-ingiunzione.**

- **Copia del processo verbale è consegnata immediatamente all'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore.**
- **Costituiscono mere irregolarità, emendabili in sede di emanazione dell'ordinanza ingiunzione, gli errori:**
  - 1) **meramente materiali contenuti nel processo verbale di accertamento in merito alle circostanze di tempo e di luogo nei quali la violazione è avvenuta, che non ne cagionino l'incertezza assoluta;**
  - 2) **concernenti le generalità del responsabile, nel caso in cui sia possibile identificarlo in base ad altri elementi desumibili dall'attività di accertamento compiuta;**
  - 3) **circa la individuazione della norma violata, allorquando l'ordinanza ingiunzione sia emessa per fatti inclusi fra quelli contestati; all'errore è equiparata l'omissione.**

- **L'omessa o l'erronea indicazione dell'importo della sanzione nei limiti minimo e massimo o del pagamento in misura ridotta, fatte salve diverse previsioni di legge, non determinano la nullità della sanzione, laddove siano integrate o corrette mediante notificazione ai responsabili entro il termine di novanta giorni dall'accertamento.**
- **L'omessa indicazione delle ragioni che determinano la responsabilità di chi esercita la potestà parentale, nel caso in cui il trasgressore sia un minorenni, o di chi è tenuto alla sorveglianza nel caso in cui il trasgressore sia un incapace, determinano l'archiviazione del verbale nei loro confronti.**

## CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE

- **La CONTESTAZIONE** consiste nella diretta comunicazione dell'addebito e delle sue conseguenze giuridiche all'autore della violazione ed all'obbligato in solido, se presente al momento della contestazione.
- **AUTORE DELLA VIOLAZIONE** è colui che pone in essere la condotta difforme alla legge o dai regolamenti, o colui che omette di ottemperare alle relative disposizioni essendovi giuridicamente tenuto. Rispondono altresì per fatto proprio coloro che sono tenuti alla sorveglianza delle persone non imputabili per non avere compiuto i diciotto anni o per non avere la capacità di intendere e di volere al momento della commissione del fatto, salvo che lo stato di incapacità non derivi da colpa o sia stato preordinato dall'autore dell'illecito.

- **La RESPONSABILITÀ SOLIDALE è esclusa nel caso di insussistenza del rapporto che la giustifica, nelle ipotesi previste dalla legge.**
- **Alla CONTESTAZIONE IMMEDIATA può prescindersi se gli estremi della violazione siano stati notificati agli interessati entro i termini previsti dalla legge.**
- **Il PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO deve indicare il momento della commissione del fatto; diversamente, si presume che accertamento e commissione siano avvenuti contestualmente.**

## NOTIFICAZIONE DELLA VIOLAZIONE

- **Qualora non si fosse proceduto alla contestazione immediata, gli estremi della violazione sono notificati agli interessati entro il termine di novanta giorni se residenti nel territorio della Repubblica, ed entro il termine di trecentosessanta giorni se residenti all'estero. Il termine per la contestazione inizia a decorrere dal momento in cui il procedimento di accertamento è compiuto.**
- **Nel caso di illecito omissivo o commissivo a carattere permanente, il termine per la contestazione inizia a decorrere dal momento in cui la permanenza è cessata. L'onere della prova in merito alla cessazione della permanenza incombe sul responsabile dell'illecito.**

- **L'autorità competente all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione non è tenuta a rilevare d'ufficio la nullità della notificazione del processo verbale nei termini prescritti, salvo che sia stata opposta negli scritti difensivi.**
- **La notificazione è eseguita secondo le modalità indicate dal codice di procedura civile ovvero mediante il servizio postale, in conformità alle disposizioni di cui alla Legge 20 novembre 1982 n. 890 e successive modificazioni ed integrazioni.**
- **La nullità della notificazione del processo verbale è sanata per il raggiungimento del suo scopo, ai sensi dell'articolo 160 del Codice di Procedura Civile**

## CONCORSO DI PERSONE

- Nel caso in cui due o più persone concorrano nell'illecito amministrativo, la contestazione della violazione, ove possibile, è effettuata con processi verbali distinti. La redazione di un unico processo verbale non invalida il procedimento di accertamento se contenga gli elementi necessari alla contestazione degli illeciti ed indichi la circostanze di cui al successivo comma 2.
- I processi verbali di cui al primo periodo del comma 1 sono trasmessi all'autorità competente assieme a nota in cui sono indicate le circostanze di fatto da cui si evince la sussistenza del concorso, qualora le stesse non siano specificate nei verbali stessi.

## TRASGRESSIONI INCAPACI

- Non è sottoposto a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità derivi da sua preordinazione dolosa o colposa.
- Se la violazione è stata commessa da un minore di anni 18, i suoi estremi sono notificati a colui che esercita la potestà parentale, che risponde dell'illecito.
- Nel caso di illecito riconducibile a persona incapace di intendere e di volere, il processo verbale deve essere contestato o notificato a chi è tenuto alla sua sorveglianza, il quale risponde della violazione salvo la prova di

## **ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE MEDIANTE PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA**

- **Il pagamento della sanzione in misura ridotta, nei casi ammessi dalla legge, consiste nel versamento di una somma di denaro pari al DOPPIO DEL MINIMO o ad un TERZO DEL MASSIMO delle sanzioni pecuniarie previste, nella misura meno gravosa per l'obbligato. Qualora la disposizione sanzionatoria non preveda il minimo edittale, l'entità del pagamento ascende al terzo del massimo.**
- **Il pagamento della sanzione in misura ridotta estingue il procedimento sanzionatorio, e, fatte salve diverse previsioni di leggi o di regolamenti, anche l'applicazione di eventuali sanzioni accessorie. Il mancato pagamento nel termine è causa di decadenza estinguere il sanzionatorio.**

- Qualora l'importo del pagamento in misura ridotta della sanzione sia stato indicato in modo erroneo sul processo verbale di accertamento e di contestazione, l'organo accertatore notifica agli obbligati un atto per la sua rettifica. I termini per la presentazione di scritti difensivi o per l'effettuazione del pagamento in misura ridotta decorrono dal momento in cui la notificazione si perfeziona per il destinatario.
- Qualora il pagamento in misura ridotta sia effettuato, su erronea indicazione dell'organo accertatore, ad un ente o ad un ufficio dell'Amministrazione non competente a riceverlo, detto pagamento estingue comunque il procedimento sanzionatorio.
- Laddove il pagamento venga effettuato in misura eccedente l'importo dovuto, la differenza è rimborsata.

## SCRITTI DIFENSIVI

- **In alternativa al pagamento in misura ridotta, l'avente diritto è ammesso a presentare scritti difensivi e documenti, che devono pervenire al Comune entro il termine perentorio di trenta giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione, con l'eventuale richiesta di essere sentito personalmente. Con gli scritti difensivi l'interessato espone gli argomenti ed allega i documenti per cui, ritenendo infondato l'accertamento, chiede l'archiviazione degli atti del procedimento sanzionatorio.**
- **Il pagamento in misura ridotta della sanzione che avvenga posteriormente all'eventuale presentazione di scritti difensivi estingue il procedimento sanzionatorio.**

- **Una volta esaminati gli eventuali scritti difensivi e si sia proceduto, qualora ne sia fatta richiesta, all'audizione personale del "trasgressore", è facoltà dell'autorità competente all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione o di archiviazione, per il tramite del responsabile del procedimento, di chiedere all'agente che ha accertato la violazione di far pervenire, entro trenta giorni, le proprie controdeduzioni ed i chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio in merito agli scritti difensivi, alla documentazione allegatavi ed alle risultanze dell'audizione personale, nonché il suo parere in merito all'accoglimento o al rigetto della richiesta di archiviazione. Tale facoltà può essere comunque esercitata anche difettando la presentazione di scritti difensivi, laddove se ne ravvisasse la necessità.**

- Se dall'esame dei documenti e dagli argomenti esposti emerge l'infondatezza dell'accertamento, l'autorità competente emana ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola all'unità organizzativa cui appartiene l'agente che ha accertato la violazione.
- Altrimenti, la medesima autorità determina la somma per la violazione, **INGIUNGENDONE IL PAGAMENTO**, insieme con le spese di procedura e di notificazione, all'autore dell'illecito ed alle persone che sono solidalmente obbligate al pagamento della sanzione.
- L'ordinanza ingiunzione è emanata e notificata ai destinatari entro il termine di prescrizione del diritto a riscuotere .

## **ORDINANZA INGIUNZIONE**

**L'emanazione delle ordinanze ingiunzione, o di archiviazione, o per l'irrogazione di sanzioni accessorie spetta ai dirigenti dei Settori competenti o delegate a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali.**

## L'ORDINANZA-INGIUNZIONE CONTIENE:

- l'autorità dalla quale promana;
- la legge di cui fa applicazione;
- il compimento degli atti di accertamento della violazione e delle forme della contestazione dell'illecito;
- i motivi per i quali è stato ritenuto fondato l'accertamento; i motivi possono essere espressi in forma sintetica o ricavabili per relationem dal processo verbale di accertamento, o da altro atto facente parte del procedimento sanzionatorio;
- la determinazione in concreto dell'entità della sanzione;
- l'ammontare della sanzione e dell'entità e della specie delle spese di cui si ingiunge il contestuale pagamento;
- le generalità dell'autore della violazione e degli eventuali responsabili in solido, o di chi sia comunque tenuto per legge al pagamento;
- l'ufficio competente a ricevere il pagamento;
- il termine e l'Autorità Giudiziaria innanzi alla quale è ammesso presentare ricorso;
- e quant'altro sia richiesto dalle no

**La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione avviene ai sensi del Codice di Procedura Civile oppure mediante il servizio postale, secondo le modalità di cui alla Legge 20 novembre 1982 n. 890, e successive modificazioni. La nullità della notificazione è sanata dalla dimostrazione della piena conoscenza dell'ordinanza ingiunzione da parte del destinatario, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 156 del suddetto Codice.**

## ENTITÀ DELLA SANZIONE

**Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative si applicano i criteri previsti dalla legge.**

**RATEIZZAZIONE DELLA SANZIONE**

**AUTOTUTELA**

**OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA - INGIUNZIONE**

**ESECUZIONE FORZATA**

**RICORSO AVVERSO L'ATTO ESECUTIVO DI PAGAMENTO -  
ISTANZA DI RIESAME IN AUTOTUTELA**

# **SANZIONI ACCESSORIE ED ATTI RIPRISTINATORI**

## **Sequestro**

- **E' facoltà degli organi addetti all'accertamento di procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti stabiliti dalla legge.**
- **Gli interessati hanno diritto di proporre opposizione al sequestro all'autorità competente all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione. L'autorità competente, esaminata la legittimità del sequestro in base alle argomentazioni addotte dall'opponente, decide sull'opposizione con ordinanza motivata entro il termine di dieci giorni dalla proposizione del ricorso. L'ordinanza è tempestiva se sia stata emanata entro il**

- **In caso di opposizione al sequestro, l'inutile decorso di dieci giorni, senza alcuna decisione da parte dell'autorità amministrativa, determina il venir meno della sua efficacia, salva restando l'applicabilità dell'autonoma sanzione pecuniaria o della confisca qualora ricorra una delle ipotesi previste dalla legge.**
- **E' altresì in facoltà del proprietario o di altro avente titolo sulla cosa sequestrata di farne istanza di restituzione, previo pagamento delle eventuali spese di custodia, sempreché provi il suo diritto e non si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.**

- **Qualora le cose sequestrate possano alterarsi, è facoltà dell'autorità competente all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione autorizzarne, su richiesta, L'ALIENAZIONE O LA DISTRUZIONE. La richiesta, presentata dal responsabile dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro o del diverso ufficio competente alla custodia delle cose sottoposte alla misura cautelare, fa menzione dell'alterabilità della merce secondo l'apprezzamento degli agenti che hanno operato il sequestro o dello stesso richiedente; ad essa sono allegati almeno il processo verbale di sequestro e quello di accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo.**

## CONFISCA

- **L'autorità competente ha facoltà di disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione, e deve provvedervi per le cose che ne sono il prodotto, sempre che esse appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento. In tal caso, la confisca è applicata con il provvedimento che ingiunge il pagamento della sanzione pecuniaria, o con ordinanza successiva, separata.**
- **Le cose confiscate possono essere devolute in beneficenza, vendute o distrutte.**

**Misure repressive non sanzionatorie**

**Recidiva, reiterazione, ripetizione delle violazioni**

## **L' ILLECITO AMMINISTRATIVO E QUELLO PENALE**

**Esistono due tipi di illecito, amministrativo e penale.**

**Il primo è di competenza dell'Autorità amministrativa, quello penale è di competenza dell'Autorità giudiziaria (Procura della Repubblica).**

**L'illecito penale (più semplicemente noto come reato) è un fatto punito dalla**

**legge con sanzioni penali e cioè: arresto e/o ammenda; reclusione e/o multa. Nel**

**primo caso (punizione con arresto e/o ammenda) si tratta di un "reato -**

**contravvenzione" di più modesta entità; nel secondo caso (reclusione e/o multa) si tratta di un "reato - delitto" molto più grave.**

**Il "reato" è accertato dalla polizia giudiziaria; dopo la denuncia si incardina un**

**procedimento penale a carico del responsabile; in genere si giunge ad un**

**processo (si può però chiudere il procedimento prima con una sentenza di**

**proscioglimento o con decreto penale di condanna senza arrivare al processo).**

**"L'illecito amministrativo è un fatto punito dalla legge con una sanzione**

**amministrativa che è sempre di natura economica. È accertato da qualunque**

**organo di polizia ed è sempre di competenza di un'autorità amministrativa che**

**va individuata caso per caso (Comune, Provincia, Regione, Stato ed altri). Il**

**pagamento della sanzione amministrativa avviene in sede di contenzioso con**

**l'ente competente. Mai**

# **ILLECITI AMMINISTRATIVI: IL COMPORTAMENTO DEGLI AGENTI**

## **IL COMPORTAMENTO CHE GLI AGENTI DEVONO OSSERVARE IN PRESENZA DI UN**

**ILLECITO AMMINISTRATIVO È IL SEGUENTE:**

- ↗ provvedere all'identificazione del contravventore;**
- ↗ elevare verbale di accertamento di infrazione; triplice copia sull'apposita modulistica;**
- ↗ redigere, eventuale, verbale di sequestro amministrativa;**

## **IDENTIFICAZIONE DEL CONTRAVVENTORE**

**L'identificazione del contravventore normalmente avviene mediante**

**l'esibizione di un documento di riconoscimento (patente auto, carta d'identità o altro).**

**Nel caso in cui il contravventore ne sia sprovvisto, l'identificazione può avvenire per garanzia di un conoscente, che a sua volta deve essere identificato mediante uno dei suddetti documenti, o anche per conoscenza diretta da parte degli Agenti.**

**Se neanche questo è possibile, il contravventore deve essere invitato a seguire gli agenti presso una stazione dei Carabinieri, Commissariato di PS o Comando Polizia Locale dove si procederà alla sua identificazione; in caso di rifiuto, si configura il reato di resistenza a pubblico ufficiale.**

**In nessun caso gli Agenti debbono accettare le generalità presentate verbalmente; sarebbe un atto di estrema superficialità, poiché esse potrebbero essere false o addirittura corrispondere a quelle di un'altra persona.**

# ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E PROCESSO VERBALE

## Che cos'è giuridicamente il **verbale di accertamento**?

E' un atto pubblico irripetibile,  
poiché rientra in tale nozione  
prevista dall'art. 2699 del C.C.,

cioè documento redatto con le  
richieste formalità da un  
**pubblico ufficiale** autorizzato ad  
attribuirgli pubblica fede nel  
luogo dove l'atto è formato.

**Il processo verbale di accertamento della violazione deve contenere i**

**seguenti elementi essenziali:**

**1. dati relativi alle generalità del contravventore: cognome e nome, data e luogo**

**di nascita, luogo ed indirizzo di residenza;**

**2. dati relativi al luogo dove è stata commessa l'infrazione: fiume, località,**

**comune;**

**3. dati relativi al documento di riconoscimento: tipo, numero, data e luogo di**

**rilascio;**

**4. eventuali testimoni presenti;**

**5. eventuali dichiarazioni spontanee del trasgressore da riportare**

**integralmente;**

**6. una chiara descrizione dell'infrazione (esempio, pesca con esche non consentite - bigattini, pesca senza licenza, pesca di pesce sotto misura – trota di cm.15);**

**7. indicazione degli articoli di legge violati, articolo di legge che prevede la sanzione con relativi importi;**

- 8. modalità per l'estinzione del procedimento e mezzo di pagamento in misura ridotta;**
- 9. ente di riferimento, cui sono assegnate le funzioni amministrative e fornire le indicazioni necessarie per eventuali scritti difensivi;**
- 10. cognome, nome, matricola ( se prevista ) e firma degli agenti.**

**L. N. 689/1981**

**Art. 16**

**E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.**

# PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

## LEGGE N. 689/1981 ART. 16 - CASO DI SINGOLA SANZIONE

Indicazione dell'articolo della Legge violata	Estremi di Legge della sanzione	Sanzione minima prevista pari a €	Sanzione massima prevista pari a €	misura ridotta + favorevole	
				<del>Doppio del min</del>	<del>Terzo del max</del>

### AVVERTENZE

- Gli obbligati per la presente violazione possono avvalersi delle facoltà previste dagli articoli 8 e 16 della L. n° 689/1991

#### PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

Entro 60 gg. dalla avvenuta contestazione o notificazione della violazione è ammesso il pagamento in misura ridotta di Euro:

( in cifre )

( in lettere )

a mezzo C.C.P. n°

Intestato a

---

# PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

## LEGGE N. 689/1981 ART. 16 - CASO DI SANZIONE MULTIPLA

Indicazione dell'articolo della Legge violata	Estremi di Legge della sanzione	Sanzione minima prevista pari a €	Sanzione massima prevista pari a €	misura ridotta + favorevole	
				Doppio del min	Terzo del max

### AVVERTENZE

- Gli obbligati per la presente violazione possono avvalersi delle facoltà previste dagli articoli 8 e 16 della L. n° 689/1991

#### PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

Entro 60 gg. dalla avvenuta contestazione o notificazione della violazione è ammesso il pagamento in misura ridotta di Euro:

( in cifre )

( in lettere )

a mezzo C.C.P. n°

Intestato a \_\_\_\_\_

**TRIPLO DELLA SANZIONE**

**L.N. 689/1981**

**Art. 8**

***PIU' VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI CHE PREVEDONO  
SANZIONI AMMINISTRATIVE***

**Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista più grave aumentata sino al triplo.**



# MODULISTICA

**Verbale di Accertamento ed ispezione dei luoghi e delle cose diverse da privata dimora art.13 L.689/81**

L\_sottoscritt\_G.E.V. della Città Metropolitana di Torino public\_ufficial\_ : \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ riferiscono quanto segue: il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_ in  
 località \_\_\_\_\_ nel Comune di \_\_\_\_\_ ai sensi di: (Art 13 - L. 689/1981)  
 ha \_\_\_\_\_ proceduto ad eseguire per la presunta violazione della Legge  Statale  Regionale (numero)  
 \_\_\_\_\_/(anno) \_\_\_\_\_ art. \_\_\_\_\_ all'ispezione dei seguenti luoghi:

Comune \_\_\_\_\_ località \_\_\_\_\_ Via/C.so \_\_\_\_\_  
 particella catastale \_\_\_\_\_ coordinate GPS \_\_\_\_\_  
 altro \_\_\_\_\_

**Nella disponibilità di :**  
 Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_  
 nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 residente a \_\_\_\_\_ in via/c.so \_\_\_\_\_  
 stato civile \_\_\_\_\_ professione \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_  
 identificato mediante: \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ rilasciato il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_  
 nella sua qualità di \_\_\_\_\_  
 Si dà atto che prima di iniziare l'attività descritta nel presente atto, gli operanti si sono qualificati mediante  
 l'esibizione delle tessere personali di riconoscimento, a \_\_\_\_\_ Sig./r. \_\_\_\_\_  
 da accertare /  Suolo pubblico

**Esito ispezione**  
 Durante tale ispezione si è accertato quanto segue: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**repertazione**  
 Volume rifiuti: \_\_\_\_\_ mc.  
 Sono stati rinvenuti i seguenti indizi/reperti, descrizione: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 foto indizi tra i rifiuti  prelevati reperti.

Dei luoghi e delle cose sono stati eseguiti rilievi fotografici che sono parte integrante del presente verbale.  
 Non sono stati arrecati danni alle persone od alle cose.  sono stati arrecati danni a/alle: \_\_\_\_\_

Alla lettura del presente atto il Sig. \_\_\_\_\_ ha chiesto di verbalizzare le seguenti dichiarazioni: \_\_\_\_\_

Di quanto sopra attestato è stato redatto il presente verbale composto da n° \_\_\_\_\_ pagin\_ copia del quale viene  
 rilasciata al Sig. \_\_\_\_\_

Fatto letto e sottoscritto alle ore \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ segue  >>>  
 La Parte \_\_\_\_\_ La persona che ha assistito \_\_\_\_\_ I\_ verbalizzant\_ \_\_\_\_\_





**VERBALE DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO** (mod. S) n. \_\_\_\_\_

L. sottoscritt. \_\_ Guardi \_\_ Ecologic \_\_ Volontari \_\_ della Città Metropolitana di Torino: \_\_\_\_\_  
riferiscono quanto segue: il \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ in  
località \_\_\_\_\_ nel Comune di \_\_\_\_\_

ai sensi di:  (Art. 13 - L. 689/1981)  ha \_\_\_\_\_ proceduto al sequestro amministrativo delle cose sotto specificate, trovate in disponibilità della persona generalizzata quale trasgressore, in quanto cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa per violazioni accertate e contestate al trasgressore in separato verbale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ per la violazione della Legge  Statale  Regionale (numero) \_\_\_\_\_ / (anno) \_\_\_\_\_ art. \_\_\_\_\_

**Trasgressore**  
Cognome \_\_\_\_\_ nome \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) residente in via \_\_\_\_\_ del Comune di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)  
Identificato a mezzo \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ ril. il \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_

**Cose sequestrate**  
Elenco e descrizione (quantità e qualità) delle cose oggetto del sequestro: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Stato di conservazione apparente dei beni sequestrati:  buono  deteriorato  danneggiato  non accertabile  
(indicare i danni apparenti o motivo per cui non è possibile accertare stato di conservazione) \_\_\_\_\_

Viene redatta una ulteriore scheda descrittiva che fa parte integrante di questo verbale:  si /  no.  
Rilievi fotografici dei beni sequestrati:  si /  no

**Proprietà cose sequestrate**  
Quanto oggetto del sequestro risulta di proprietà:  del trasgressore /  della sottonotata persona:  
Cognome \_\_\_\_\_ nome \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ nazionalità \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) in via \_\_\_\_\_  
Identificato a mezzo \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ rilasciato il \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_

**ALLA CUSTODIA DELLE COSE SEQUESTRATE SI È PROVVEDUTO:**

- al ritiro per la successiva consegna all'Ufficio preposto della Città Metropolitana di Torino/ \_\_\_\_\_
- con affidamento in custodia al sopra generalizzato:  proprietario  trasgressore.
- con affidamento in custodia ad altra persona come da separato verbale.  Luogo di custodia \_\_\_\_\_

La persona a cui è consegnata la cosa sequestrata viene resa edotta degli obblighi di legge (D.P.R. n. 571/1982), avvertendola dell'obbligo di tenere le cose sequestrate a disposizione dell'Autorità Amministrativa, diffidata dall'usarle o dal permetterle l'uso e/o la manomissione, con l'avvertenza che la violazione dolosa o colposa di tale obbligo è punita ai sensi degli artt. 334, 335, del c.p. Le cose sopra individuate vengono pertanto consegnate al custode che dichiara di assumere gli obblighi di legge. Eventuali prescrizioni al custode: \_\_\_\_\_

Note: \_\_\_\_\_

**AVVERTENZE:**

Gli interessati possono proporre opposizione all'Autorità competente indicata nel verbale di contestazione di illecito amministrativo con atto esente da bollo. Possono altresì proporre istanza di restituzione alla medesima autorità, dimostrando di averne diritto, previo pagamento delle eventuali spese di custodia, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria (Art.19,com. 2, L. n. 689/1981).  
Fatto, letto e sottoscritto.

IL TRASGRESSORE

IL CUSTODE

L. VERBALIZZANT\_



Le sottoscritte Guardie Ecologiche .....

Avvertono

Il conducente del veicolo tipo/marca .....

Mod..... Colore..... Targato.....

Che

alle ore..... del...../...../..... in località.....

Comune di.....

E' stata ipotizzata a suo carico la sottoindicata infrazione alla L.R.del 02/11/1982. n.32:

- Art. 11, comma 1 : Attività fuoristrada con mezzi motorizzati;
- Art. 11, comma 2 : Attività fuoristrada con mezzi motorizzati su sentiero di montagna, mulattiere, piste o strade forestali segnalate ai sensi della L.R. 12 agosto 1981 n° 27 e L.R. 09 agosto 1989 n°45;
- Art. 11, comma 4 : Attività fuoristrada con mezzi motorizzati su percorsi interdetti al traffico da Provincia o Comune;
- Art. 11, comma 5 : Parcheggi nei prati, in zone boschive o terreni agricoli.

Se il conducente ha diritto al transito e/o parcheggio è pregato di inviare (via Fax o Email) copia autorizzazione o documento attestate il diritto, entro cinque giorni da questa segnalazione al fax n. .... o e-mail.....  
da indirizzare all'attenzione dell'Agente/Gev .....  
allegando anche copia del presente avviso .

Eventuali chiarimenti Tel. ....(riferimento telefonico agente operante e/o del rappresentante di gruppo)

**IMPORTANTE !! Allegare alla documentazione IL PRESENTE AVVISO.**

Se entro tale periodo non perverrà quanto richiesto, si procederà ad elevare verbale per l'infrazione alla L.R. del 02/11/1982 n° 32 negli articoli sopra evidenziati.

Luogo e data .....

Le G.E.V. della Città Metropolitana di Torino

.....

.....

Eventuali informazioni possono essere richieste alla sala operativa al numero di telefono e/o all'indirizzo di posta elettronica sotto indicati

# GRAZIE PER L'ATTENZIONE

[alessandro.parigini@comune.torino.it](mailto:alessandro.parigini@comune.torino.it)